

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA  
PER LA FORNITURA DI FARMACI  
NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA S.C.R.  
PIEMONTE.**

---

**STAZIONE APPALTANTE**

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

SCADENZA:	27.02.2024
TERMINE PER RICHIESTE CHIARIMENTI	26.02.2024
SUDDIVISIONE IN LOTTI	SI
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	PREZZO PIU BASSO PREVIA CONFORMITA'
SOPRALLUOGO	NO
PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.	NO
GARANZIA PROVVISORIA	NO

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI NON  
RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA S.C.R. PIEMONTE  
S.P.A.**

**TITOLO 1  
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA**

**ART.1 - OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA**

La presente procedura telematica di acquisto ha per oggetto la somministrazione regolata da presupposizione di **FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A.**, nella tipologia e per le quantità indicate nel documento denominato "DETTAGLIO FABBISOGNI - FORNITURA FARMACI NO S.C.R.", occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale AL ed avverrà tramite "R.D.O. - Richiesta di Offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (**MEPA Consip**).

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nel presente documento;
- b) dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36, in vigore dal 01.07.2023;
- c) per quanto non espressamente regolato dal Codice Civile.

**ART.2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

La somministrazione oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dai lotti elencati in allegato, nelle quantità, tipologie ed altre specifiche indicazioni riportate.

L'aggiudicazione verrà disposta per singoli lotti.

Le quantità riportate, rappresentanti il fabbisogno annuale occorrente, hanno carattere puramente indicativo e non vincolante ai fini della somministrazione, che si intende pertanto per supposizione, conseguendone anche che la presente RDO prevede CONSEGNE RIPARTITE.

Nel documento "**DETTAGLIO FABBISOGNI - FORNITURA FARMACI NO S.C.R.**", allegato e parte integrante del presente Capitolato Speciale di gara, sono dettagliatamente indicati i fabbisogni annuali per ciascun Lotto.

<b>IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA</b>	<b>EURO 20.997,09 I.V.A. ESCLUSA</b>
<b>IMPORTO OPZIONE DI PROSECUZIONE MESI DODICI</b>	<b>EURO 20.997,09 I.V.A. ESCLUSA</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (MESI DODICI OLTRE AD OPZIONE DI PROSECUZIONE DI ULTERIORI MESI DODICI)</b>	<b>EURO 41.994,18 I.V.A. ESCLUSA</b>

**2.1 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

**2.1.1 DURATA**

La durata contrattuale della presente somministrazione è fissata **in mesi 12** decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In caso di aggiudicazione la formalizzazione del contratto verrà disposta mediante lettera commerciale. Tuttavia, nel caso di avvio dell'esecuzione anticipata della fornitura per ragioni di urgenza prima dell'adozione formale del relativo provvedimento, il contratto potrà essere validamente concluso e perfezionato tra le parti mediante l'emissione del solo ordinativo da parte dell'Amministrazione alle condizioni economiche indicate nell'offerta.

**2.1.2 OPZIONI E RINNOVI**

È prevista, alla scadenza, l'opzione di prosecuzione del contratto per **ulteriori dodici mesi** alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

### **2.1.3 ALTRE CONDIZIONI**

La presente procedura costituisce **gara "ponte"**, trattandosi di farmaci attualmente non compresi in alcuna convenzione stipulata dalla Società di Committenza Regionale e dal momento che i relativi beni risultano compresi nelle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. 11.07.2020 per le quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni appaltanti di avvalersi in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.

L'A.S.L. AL si riserva pertanto in ogni caso la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto stipulato con ciascuna Ditta aggiudicataria, qualora nel periodo di vigenza contrattuale, ivi compresa l'eventuale periodo di prosecuzione, venga attivata una convenzione da parte della Società di Committenza Regionale per la fornitura del medesimo principio attivo.

### **ART. 3 - CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO**

Il confezionamento si distingue in:

- 1) confezionamento primario: da intendersi quale il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto (es. flaconi, siringhe, blister ...);
- 2) confezionamento secondario: da intendersi quale l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
- 3) imballaggio esterno: costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotti.

Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente ed in particolare:

- denominazione del farmaco e nome del principio attivo;
- forma farmaceutica;
- ditta produttrice;
- codice A.I.C. (n. 9 cifre numeriche);
- numero del lotto di produzione;
- data di scadenza;
- eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal Decreto Min. Salute 24 settembre 2003 e s.m.i..

Gli eventuali antiblastici devono essere imballati in modo tale da evitare rotture accidentali e conseguente contaminazione; sugli imballi devono essere poste opportune indicazioni al fine di allertare il personale addetto al ricevimento merci per operare in condizioni di sicurezza.

Gli eventuali farmaci biologici dovranno essere imballati in modo adeguato a contenere le vibrazioni durante il trasporto secondo quanto previsto dalla raccomandazione n.14.

Gli eventuali farmaci fotosensibili dovranno essere imballati singolarmente in modo tale da permettere la distribuzione delle singole unità e garantire pertanto la corretta conservazione degli stessi.

Per ragioni di sicurezza dei pazienti, in osservanza alle raccomandazioni n. 7, 12 e 14 del Ministero della Salute, i prodotti dovranno avere confezionamento ed etichettatura tali da favorire la massima identificabilità limitando la possibilità di scambio fra prodotti simili per confezionamento, etichettatura, dosaggio, pronuncia e scrittura.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente visibili, così come la data di scadenza. I confezionamenti dovranno riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti eventuali caratteristiche di pericolosità. Le confezioni dei farmaci dovranno essere provviste di codici a barre, relativi all'AIC, e alla tracciabilità della confezione (targatura) ed eventuale codice QR.

I farmaci dovranno essere forniti in confezione di vendita al pubblico con fustella opportunamente annullata dalla dicitura "Confezione Ospedaliera" apposta in modo tale da non rendere illeggibile il codice ministeriale di identificazione della confezione e il codice di tracciabilità (codici a barre), che dovranno essere indicati in modo tale da consentire la semplice lettura mediante lettore ottico. In caso contrario l'Azienda Sanitaria potrà restituire tale prodotto a spese della Ditta aggiudicataria (di seguito: "Contraente").

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti e le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei Prodotti e s.m.i. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il "Contraente" dovrà provvedere al ritiro della merce entro i termini e con le modalità stabilite successivamente.

Il "Contraente" deve comunicare tempestivamente la variazione dei fogli illustrativi e inviare almeno un nuovo foglio illustrativo all'A.S.L. AL con evidenziati i paragrafi modificati. In caso di mancato invio l'A.S.L. AL ha facoltà di applicare le penali di cui all'art. 8.

#### **ART. 4 - PREZZI DI AGGIUDICAZIONE**

I prezzi di aggiudicazione **sono fissi ed invariabili per l'intera validità della fornitura** relativa allo stesso, salvo quanto sotto specificato. Nel caso di diminuzioni, anche temporanee, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'AIFA o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura dovrà essere ridotto, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA la percentuale di sconto offerto in sede di gara. Nel caso di aumento del prezzo al pubblico, il prezzo di fornitura sarà incrementato soltanto nel caso in cui tale variazione sia disposta da provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuova classificazione avanzati all'Agenzia da parte delle singole Aziende farmaceutiche. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data di comunicazione ufficiale della modifica, tramite PEC all'indirizzo di posta [provveditorato@pec.aslal.it](mailto:provveditorato@pec.aslal.it), corredata da copia del provvedimento AIFA, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerto in gara.

È fatto obbligo al "Contraente" di comunicare tempestivamente tutte le modifiche di prezzo (prezzo al pubblico, ex factory, ecc.) che comportano una modifica del prezzo di aggiudicazione, tramite comunicazione scritta a questa A.S.L. comunque non oltre 7 giorni dalla data del provvedimento dell'AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa non sarà pervenuta.

I prezzi s'intendono fissi per tutta la durata della fornitura, ferme le sopra indicate precisazioni. È fatto obbligo altresì "Contraente", in caso di passaggio ad altra Azienda dell'autorizzazione all'immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere all'A.S.L. AL preventiva e tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita, entro e non oltre 5 giorni lavorativi comprensivi della documentazione amministrativa del nuovo titolare.

I prezzi di fornitura s'intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino alla avvenuta consegna, ecc) e l'I.V.A. sarà a carico dell'A.S.L. AL Aziende Sanitarie. Il prezzo offerto in sede in gara per ciascun lotto s'intende ad unità indicata, per qualsiasi confezionamento disponibile sul mercato. Il prezzo offerto non potrà variare a seconda del confezionamento. Non sono consentiti sconti in merce né altre forme di sconto se non legate al prezzo.

#### **ART. 5 - TRASPORTO E CONSEGNA**

Al momento della consegna il farmaco dovrà avere una validità residua non inferiore a due terzi della validità massima, salvo particolari esigenze concordate con la stazione appaltante dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto; è facoltà dell'A.S.L. AL accettare eventualmente prodotti con validità residua inferiore alla validità massima, ma la ditta fornitrice sarà tenuta ad emettere nota di credito ed effettuare il ritiro di quanto residuerà all'atto della scadenza.

L'A.S.L. AL si riserva inoltre la facoltà di chiedere al "Contraente" di ritirare i prodotti già consegnati che hanno maturato una validità residua pari a 120 giorni.

La merce dovrà essere consegnata:

- in porto franco nelle modalità, quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta;
- entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura. In caso di urgenza, la merce dovrà essere consegnata entro 48 ore dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura, senza oneri aggiuntivi. Nel caso in cui il "Contraente" non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, l'A.S.L. AL può procedere all'acquisto presso altro operatore economico di eguali quantità e qualità di prodotto, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior onere, dandone comunicazione scritta al "Contraente".

I "Contraenti" sono consapevoli di dover fornire un'Azienda sanitaria pubblica e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- 1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo di fornitura;
- 2) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- 3) prodotti consegnati, codice A.I.C. e relativo quantitativo;
- 4) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
- 5) data di scadenza;
- 6) eventuali avvertenze e modalità di conservazione se diverse dalla temperatura ambiente.

La firma posta dall'A.S.L. AL su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso l'A.S.L. AL avrà sempre la facoltà di verificare successivamente l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo di fornitura.

Il "Contraente" dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Al Fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

#### **ART. 6 - RESI**

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra l'ordinativo di fornitura e quanto

consegnato dal “Contraente”, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l’A.S.L. AL, invierà al “Contraente” una contestazione scritta, anche a mezzo fax/e-mail, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nell’ipotesi in cui venga consegnato del prodotto in quantità inferiore rispetto all’ordinato, l’A.S.L. AL invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax/e-mail, al “Contraente” che dovrà provvedere ad integrare l’ordinativo; il tempo necessario ad eseguire tale attività verrà considerato ritardo e darà facoltà all’Amministrazione di applicare le penali di cui all’art. 8. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il “Contraente” dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare l’indicazione della fattura a cui fanno riferimento e al numero d’ordine ed, eventualmente, numero di pratica istituita dall’ente, o suo delegato.

#### **6.1 - TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA’ QUALITATIVA**

Il “Contraente” s’impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’A.S.L. AL, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l’Ente stesso le modalità, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 8. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l’A.S.L. AL può, altresì, procedere direttamente all’acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando al “Contraente” i maggiori oneri. Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l’A.S.L. AL potrà inviarli allo stesso con l’addebito di ogni spesa sostenuta.

#### **6.2 - TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA’ QUANTITATIVA**

Il “Contraente” si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’A.S.L. AL ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l’Ente stesso le modalità. L’A.S.L. AL non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall’A.S.L. AL al “Contraente” con l’addebito delle spese sostenute.

#### **ART. 7 - INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO**

Nel caso d’indisponibilità temporanea del prodotto, il “Contraente” dovrà darne immediata comunicazione per iscritto all’A.S.L. AL; in tale comunicazione il “Contraente” dovrà indicare la motivazione dell’indisponibilità e il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all’art. 5 ed evidenziare la successiva nuova disponibilità del prodotto. Contestualmente alla notifica d’indisponibilità potrà essere proposto un prodotto alternativo con identiche caratteristiche tecniche quali/quantitative che, previa accettazione da parte dell’A.S.L. AL, potrà essere fornito in sostituzione. In caso di mancata tempestiva comunicazione si applicherà una penale così come definita nell’art. 8. In caso d’indisponibilità superiore ai tempi di consegna definiti nel presente Capitolato Speciale, l’A.S.L. AL procederà direttamente all’acquisto del prodotto sul libero mercato sino alla consegna dell’ordine inevaso, addebitando al “Contraente” l’eventuale maggiore onere economico e la penale prevista.

#### **ART. 8 - PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il “Contraente” non abbia trascurato le normali precauzioni, in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’A.S.L. AL o imputabili all’Amministrazione), qualora non vengano rispettate le condizioni previste nella documentazione di gara, l’A.S.L. AL potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito dal presente Capitolato Speciale, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, e/o in caso di inadempimento o ritardo nella consegna a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto, per ogni giorno lavorativo di ritardo l’A.S.L. AL potrà applicare una

penale pari al 2 (due) per cento del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa o quantitativa rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 5 per ogni giorno lavorativo di ritardo l'A.S.L. AL potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso d'indisponibilità temporanea uguale o superiore a 2 volte del prodotto l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari al 5 (cinque/00) per mille del valore complessivo della fornitura contrattualizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) in caso di mancata comunicazione tempestiva per iscritto d'indisponibilità temporanea del prodotto oggetto dell'ordinativo di fornitura, l'A.S.L. AL potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per cento del valore dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) in caso di mancato invio dei fogli illustrativi modificati, l'A.S.L. AL potrà applicare una penale pari ad Euro 100,00.

In caso di mancata tempestiva comunicazione di tutte le modifiche di prezzo del prodotto che comportano una modifica del prezzo di aggiudicazione, l'A.S.L. AL potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di 7 giorni dal provvedimento dell'AIFA di cui all'art. 4.

In caso di mancata tempestiva comunicazione delle variazioni di titolarità del Prodotto aggiudicato, l'A.S.L. AL potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data del provvedimento dell'AIFA di autorizzazione alla variazione.

L'A.S.L. AL procederà con l'addebito formale delle penali. Il pagamento delle penalità potrà essere direttamente stornato dagli importi da liquidare all'impresa inadempiente.

## **ART. 9 - VERIFICHE DEL PRODOTTO**

Per tutta la durata della fornitura, l'A.S.L. AL ha la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta economica del "Contraente". La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi richiesti. Delle attività di verifica verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'A.S.L. AL attiverà le pratiche di reso del prodotto consegnato e non ancora utilizzato oggetto dell'ordinativo di fornitura dei prodotti sottoposti a verifica, secondo quanto previsto all'art. 6.

## **ART. 10 - EVENTI PARTICOLARI**

### **10.1 - INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO**

Nel caso d'indisponibilità temporanea del prodotto, il "Contraente" dovrà darne immediata comunicazione per iscritto all'A.S.L. AL. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la motivazione dell'indisponibilità e il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all'art. 8 ed evidenziare la successiva nuova disponibilità del prodotto. Contestualmente alla notifica d'indisponibilità potrà essere proposto un prodotto alternativo con identiche caratteristiche tecniche quali/quantitative che, previa accettazione da parte dell'A.S.L. AL, potrà essere fornito in sostituzione. In caso di mancata tempestiva comunicazione si applicherà una penale così come definita nell'art. 8.

In caso d'indisponibilità superiore ai tempi di consegna precedentemente definiti, l'A.S.L. AL procederà direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato sino alla consegna dell'ordine inevaso, addebitando al "Contraente" l'eventuale maggiore onere economico e la penale prevista.

## **10.2 - “FUORI PRODUZIONE” E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI**

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto il “Contraente” non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di svolgimento della procedura, a causa della messa “fuori produzione” dello stesso da parte della casa produttrice, il “Contraente” dovrà comunicare tempestivamente e con riferimenti puntuali tale circostanza, all’A.S.L. AL allegando, se inviata, la copia della comunicazione di “fuori produzione” inoltrata all’Agenzia Italiana del Farmaco.

Nell’ambito della comunicazione in questione il “Contraente” dovrà indicare in sostituzione un prodotto avente caratteristiche quali/quantitative equivalenti rispetto a quelle del farmaco originariamente offerto.

In caso di non disponibilità di un prodotto in sostituzione del prodotto aggiudicatario messo “fuori produzione”, l’A.S.L. AL può procedere all’esecuzione in danno, acquistando, quindi, direttamente il prodotto sul libero mercato e addebitando al “Contraente” l’eventuale differenza di prezzo. In tal caso il “Contraente” non sarà più tenuto a consegnare il prodotto richiesto nello specifico ordine. In caso di mancata messa a disposizione del prodotto sostitutivo entro un mese dalla data del ritiro del prodotto originariamente offerto, l’A.S.L. AL si riserva la facoltà di risoluzione del contratto.

Qualora, entro il termine predetto di un mese dalla data del ritiro, il prodotto messo “fuori produzione” venga sostituito da uno nuovo avente caratteristiche equivalenti ovvero migliorative, la fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni convenute in sede di gara. Resta inteso che, relativamente al prodotto offerto in sostituzione, il “Contraente” dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara.

## **10.3 - DISPONIBILITÀ DI FORMULAZIONI / CONFEZIONAMENTI MIGLIORATIVI / ALTERNATIVI**

In caso di disponibilità di formulazioni/confezionamenti migliorativi/alternativi alla fornitura in oggetto e di conseguenti possibili modifiche da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata contrattuale, il “Contraente” si impegna ad informare tempestivamente l’A.S.L. AL. Resta inteso che, relativamente ai confezionamenti/formulazioni migliorativi/alternativi offerti, il “Contraente” dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte dell’A.S.L. AL dell’esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione/affiancamento, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

## **ART. 11 - REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI**

Le informazioni sul Capitolato speciale di gara, sempre che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate attraverso le procedure previste dalla piattaforma ME.PA. Consip. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle medesime verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

## **ART. 12 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA**

L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello integrato nella procedura di “Richiesta di Offerta” nella piattaforma ME.PA. Consip, utilizzando la scheda “Dettaglio Tecnico – Economico / Allegato Lotto XX”. Nell’offerta dovrà essere indicato:

- codice identificativo del prodotto
- prezzo unitario espresso in Euro al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge.
- costo complessivo del lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge.
- numero dei pezzi per confezione

Il costo complessivo del lotto al netto dell'I.V.A., calcolato sulla base della sommatoria del prezzo per i fabbisogni, verrà preso come riferimento per l'aggiudicazione.

**Il costo complessivo di ciascun lotto dovrà essere inferiore, pena automatica esclusione dalla gara, all'importo a base d'asta fissato dalla Stazione Appaltante.**

Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 35; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art. 17 c.4 del "Codice", ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. La Stazione Appaltante si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (art. 108 comma 9 del "Codice").

Costituisce causa di esclusione dalla gara l'inserimento da parte del concorrente dell'offerta economica o di parti della stessa all'interno degli spazi nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica.

## TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### ART. 13 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale. Per prendere parte alla gara le Ditte dovranno predisporre l'offerta secondo quanto indicato nella "**Richiesta di offerta**" (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA Consip, utilizzando i codici CPV che identificano l'oggetto dell'appalto, inclusi nei relativi bandi e categorie di riferimento.

La proposta **effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) **offerta economica** da formulare immettendo a sistema il valore in Euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa" e "Totale importo IVA esclusa" (In caso di quantità "1" dovrà essere indicato il totale complessivo contrattuale).
- 2) **dettaglio tecnico ed economico** della fornitura, contenente l'elenco dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO".

Le offerte dovranno pervenire tramite MEPA entro il termine perentorio indicato dal sistema informatico

**Saranno escluse dalla procedura le offerte che perverranno oltre il termine prescritto.**

La verifica e l'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore in seduta pubblica telematica esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazioni del medesimo applicativo.

In una seconda seduta pubblica *telematica* che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il *Punto Ordinante / Punto Istruttore* procederà:

- 1) all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara;
- 2) alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Al termine delle predette operazioni, la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, alla valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta presentata da ciascun concorrente.

Il verbale della Commissione Giudicatrice verrà inviato tramite la piattaforma MEPA alle Ditte partecipanti prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Infine, in seduta pubblica telematica che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data sarà resa nota ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il Punto Ordinante / Punto Istruttore procederà, tramite l'applicativo del M.E.P.A.:

- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto;

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la piena conoscibilità di tutte le operazioni di gara, tutte le sedute pubbliche virtuali sono attive sulla piattaforma MEPA sempre.

L'obbligo della pubblicità delle sedute è da intendersi assolto con le predette modalità, trattandosi di procedura di gara le cui fasi di ammissione, apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MEPA.

#### **ART. 14 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- 1) Copia del presente Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione.
- 2) Copia del patto di integrità prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto digitalmente per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Concorrente.

#### **PRECISAZIONI IN RIFERIMENTO ALLE NUOVE MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO**

Si precisa che, per quanto riguarda le modalità di trasmissione del "**Documento di Gara Unico Europeo – DGUE**" la compilazione da parte degli Operatori Economici partecipanti è da effettuare direttamente nel formato ESPD seguendo le indicazioni fornite dalla piattaforma MEPA in sede di compilazione dei dati relativi alla presente R.D.O.

#### **ART. 15 - DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Il Concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica sulla base di quanto richiesto dal modello integrato nella procedura di "Richiesta di Offerta" nella piattaforma ME.PA. Consip, utilizzando la scheda "Scheda tecnica" proposta per la RDO. Detta documentazione dovrà comprendere:

- 1) Marca del medicinale;
- 2) Nome commerciale;
- 3) Descrizione tecnica;
- 4) Unità di confezione;
- 5) Valore per confezione;
- 6) Unità di prodotto;
- 7) Codice AIC;
- 8) Codice ATC;
- 9) Principio attivo;
- 10) Forma farmaceutica;
- 11) Dosaggio;
- 12) Dosaggio – unità di misura;
- 13) Tipo di contratto.

#### **ART. 16 - ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La documentazione tecnica trasmessa dal concorrente dovrà contenere, se di interesse ed in apposita dichiarazione separata, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 35 del Codice e dell'art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto

Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 e s.m.i.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Codice ove si prevede che "In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara" e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza in materia, in tutte le richieste di accesso agli atti dovrà essere fornita in ogni caso evidenza oggettiva circa la dimostrazione della sussistenza del duplice requisito della "strumentalità" dell'istanza medesima e della "stretta indispensabilità" dell'accesso alla tutela dei propri interessi. In assenza di tali elementi o qualora gli stessi fossero giudicati insufficienti la richiesta di accesso potrà essere respinta. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento.

#### **ART. 17 - PROCEDURA DI GARA**

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, per singoli lotti indivisibili, a favore della Ditta che avrà proposto, per ciascuno di essi, il **prezzo più basso previa verifica della conformità delle offerte alle prescrizioni del Capitolato Speciale**. Nel caso in cui una o più Ditte concorrenti offrano lo stesso prezzo si procederà ad aggiudicare la somministrazione per sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva altresì a facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 108 comma 10 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36.

### TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

#### **ART. 18 - DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO**

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula e perfezionamento del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di stipula" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante (artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement), che verrà effettuato solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. La stipula del contratto dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà effettuata mediante lettera commerciale e avrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 55 comma 2 del "Codice". Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione della Stazione Appaltante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi art. 42 delle Regole del Sistema di e-Procurement. Le comunicazioni ai soggetti controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 90 comma 1 del "Codice" potranno essere effettuate direttamente a sistema o mediante forme tradizionali di invio.

#### **ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA**

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'Aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 106 comma 8 del "Codice". La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del "Codice" e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del "Codice" Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del "Codice" nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 comma 8 del "Codice" e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

#### **ART. 20 - OBBLIGHI/ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136**

Il servizio in appalto ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata l'Aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;

- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopra indicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

#### **ART. 21 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE**

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

#### **ART. 22 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dalle Amministrazioni aderenti sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:**  
Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: [direzione@aslal.it](mailto:direzione@aslal.it) PEC [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it)). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: [dpo@aslal.it](mailto:dpo@aslal.it).
- **FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:
  - gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
  - (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
- **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopra indicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopra indicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge;

- **MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;
- **COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- **DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:
  - ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
  - e in tal caso, l'accesso ai dati;
  - avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
  - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
  - ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
  - opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;

Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda: [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it).

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa <https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

#### **ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI**

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

#### **ART. 24 - PAGAMENTO DELLE FORNITURE**

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi art. 4 c. 2l D.Lgs. 09.10.2002 n.231, entro il termine di 60 gg. d.r.f. tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244

e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con D.M. 03.04.2013 n. 55 e s.m.i. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 09.10.2001 n.231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui art.1460 Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

#### **ART. 25 - FIRMA DEL CONTRATTO**

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

#### **ART. 26 - SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE**

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

#### **ART. 27 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI**

Possono presentare offerte organizzazioni strutturate per l'esercizio coordinato di attività libero professionale appositamente e temporaneamente raggruppate. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 68 del "Codice".

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 68 comma 5 del "Codice". La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95 del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

#### **ART. 28 - AVVALIMENTO**

Secondo quanto prescritto dall'art. 104 del "Codice" il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 104 del "Codice" il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto.
- e) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 104 del "Codice" né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80 comma 5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

#### **ART. 29 IMPOSTA DI BOLLO**

Come prescritto dall'art. 18 comma 10 del "Codice" rimane a carico del "Contraente" il pagamento dell'imposta di bollo che viene assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell'imposta di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Sono di seguito indicati i valori dell'imposta di bollo stabiliti dall'allegato I.4 al "Codice":

<b>Fascia di importo contratto I.V.A. esclusa</b>	<b>Valore dell'imposta</b>
Inferiore a Euro 40.000,00	Esente
≥ Euro 40.000,00 < Euro 150.000,00	Euro 40,00
≥ Euro 150.000,00 < Euro 1.000.000,00	Euro 120,00
≥ Euro 1.000.000,00 < Euro 5.000.000,00	Euro 250,00
≥ Euro 5.000.000,00 < Euro 25.000.000,00	Euro 500,00
≥ Euro 25.000.000,00	Euro 1.000,00

L'Agenzia delle Entrate ha già rilasciato la risoluzione n. 37/E del 18.06.2023 contenente le modalità di versamento dell'imposta ed i codici tributo che il "Contraente" dovrà indicare con la

compilazione del Modello F24 ELIDE. Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere presentata in occasione della stipula del contratto mediante lettera commerciale.

#### **ART. 30 - NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 che nel Codice Civile.

#### **ART. 31 - COSTI PER LA SICUREZZA**

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

#### **ART. 32 - CONTRASTO DI NORMATIVE**

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta. In caso di contrasto tra i dati registrati sulla piattaforma MEPA ed il Capitolato Speciale di gara si applicherà quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara.

#### **ART. 33 - NORME FINALI**

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L. AL. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

#### **ART. 34 - FORO COMPETENTE**

Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE  
DIGITALMENTE DAL LEGALE  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA  
PARTECIPANTE**